

(Codice interno: 423144)

LEGGE REGIONALE 03 luglio 2020, n. 27

Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Fornitura gratuita dell'energia elettrica.**

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, da parte dei seguenti soggetti:

- a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- b) operatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute;
- c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), esercitano grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall'anno 2021, a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione.

3. I benefici acquisiti tramite la fornitura gratuita di energia, o la sua monetizzazione ai sensi dell'articolo 3, sono finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e almeno il 50 per cento degli stessi viene destinato ai territori provinciali interessati dalle derivazioni.

4. Nel caso di impianti di produzione idroelettrica concessi quali usi compatibili di derivazioni a fini irrigui il cui titolare è un consorzio di bonifica e/o irrigui, la soglia di 3.000 Kw di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." è riferita ad ogni singolo impianto.

Art. 2**Provvedimenti attuativi.**

1. La Giunta regionale annualmente, entro il 30 aprile, definisce:

- a) l'ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto è annualmente obbligato, ai sensi dell'articolo 1, a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione a scopo idroelettrico;
- b) la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima del 50 per cento di cui all'articolo 1, comma 3, graduabile, sino al 100 per cento, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, nonché alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi;
- c) le modalità per l'attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ove non venga destinata integralmente l'energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni ai sensi della lettera b);

- d) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
- e) nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura dell'energia gratuita;
- f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia fornita gratuitamente, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione ai sensi dell'articolo 3, nonché i relativi criteri di riparto, sentite le province e la Città metropolitana interessate; nell'individuazione delle tipologie di servizi pubblici è riconosciuta priorità ai servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, anche in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla Risoluzione ONU del 25 settembre 2015;
- g) le forme di controllo del ciclo di fornitura dell'energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell'energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all'utilizzo del beneficio;
- h) le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.

2. La Giunta regionale, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, può demandare alle province o alla Città metropolitana interessate l'individuazione delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti di cui al comma 1, lettera f).

3. L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le stesse e i soggetti di cui all'articolo 1. Le convenzioni stabiliscono, in particolare, i punti di consegna dell'energia fornita, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, e la quantità della stessa espressa in kWh/anno. La Giunta regionale definisce gli schemi tipo delle convenzioni.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Art. 3

Monetizzazione dell'energia elettrica da fornire gratuitamente.

1. In alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, la Giunta regionale entro il 30 aprile, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali può prescindere, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire, definendo anche i contenuti di cui all'articolo 2, comma 1, e ferma restando la possibilità indicata dall'articolo 2, comma 2, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

2. In caso di monetizzazione dell'energia da fornire, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo, stimato con riferimento all'anno precedente e salvo conguaglio l'anno successivo pari al controvalore in euro dell'energia da fornire gratuitamente [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zionali orari, ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione a scopo idroelettrico su base oraria, secondo la seguente formula: $Ce = [Vanno/Eanno] * Efornitura$.

3. Nella formula di cui al comma 2:

- a) Ce = controvalore dell'energia da fornire gratuitamente [€];
- b) * = per, inteso come segno moltiplicatore;
- c) Vanno = valore dell'energia oraria immessa in rete [€] ottenuta come sommatoria del prodotto dell'energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh];
- d) Eanno = sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno];
- e) Efornitura = quantità di energia da fornire gratuitamente nell'anno [kWh/anno].

4. La Giunta regionale, ove proceda ai sensi del comma 1:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, eroga gli importi corrisposti ai sensi del comma 2, ai beneficiari dalla stessa individuati nell'ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

b) qualora abbia dato applicazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasferisce alle province o alla Città metropolitana interessate, gli importi spettanti, affinché le stesse li erogino, entro lo stesso termine di cui alla lettera a), ai beneficiari individuati.

Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

1. Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

2. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all'assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

3. Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l'occupazione del demanio idrico.

4. Per l'anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.

Art. 5

Clausola valutativa.

1. Ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in particolare:

a) l'entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione;

b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;

c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente;

d) eventuali problematiche e criticità insorte durante l'attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificate in euro 40.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 sono allocate al Titolo 3 "Entrate extra tributarie" - Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri connessi al riversamento alle province previsto dall'articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo n. 79 del 1999 del 60 per cento del canone aggiuntivo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, e agli altri oneri correnti derivanti dalla presente legge quantificati in euro 20.000 per l'esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, la cui dotazione viene incrementata di pari importo con le nuove entrate di cui al comma 1.

3. Le entrate relative all'eventuale monetizzazione dell'energia ai sensi dell'articolo 3, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extra tributarie" - Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" e i relativi oneri sono allocati alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 7
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 2020

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Fornitura gratuita dell'energia elettrica.
- Art. 2 - Provvedimenti attuativi.
- Art. 3 - Monetizzazione dell'energia elettrica da fornire gratuitamente.
- Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.
- Art. 5 - Clausola valutativa.
- Art. 6 - Norma finanziaria.
- Art. 7 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 luglio 2020, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 dicembre 2019, n. 26/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 gennaio 2020, dove ha acquisito il n. 486 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 giugno 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il Vice Presidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 giugno 2020, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. articolo 822 cod. civ.; articolo 144 del decreto legislativo n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'articolo 144 del decreto legislativo 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Il DL n. 135/2018 ha apportato profonde modifiche alla disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse e demandando alle Regioni la relativa disciplina con legge delle modalità e delle procedure di assegnazione.

Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, è demandata alle regioni la fissazione di modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre il 31 luglio 2024. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

Si fa presente che è attualmente all'esame della Seconda Commissione il Progetto di legge n. 505 recante "Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"" contenente le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che arrivano a scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge o già scadute e non ancora riassegnate o decadute o oggetto di rinuncia.

Il presente disegno di legge introduce alcune disposizioni in materia di concessioni idrauliche in generale e di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

In particolare, viene introdotto, in attuazione all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", l'obbligo in capo ai titolari ed operatori che esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione del Veneto energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1 quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, a decorrere dall'anno 2021.

In alternativa alla fornitura di energia, è previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa disporre, in base alle disposizioni dell'articolo 3, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire.

I benefici acquisiti tramite la fornitura gratuita di energia, o la sua monetizzazione ai sensi dell'articolo 3, sono finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e almeno il 50 per cento degli stessi viene destinato ai territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Nel caso di impianti di produzione idroelettrica concessi quali usi compatibili di derivazioni a fini irrigui il cui titolare è un consorzio di bonifica e/o irrigui, la soglia di 3.000 Kw di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del RD 1775/1933 è riferita ad ogni singolo impianto.

Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

Si è inoltre previsto che il concessionario scaduto sia tenuto, fino all'assegnazione della concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto il canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10% mentre non è dovuto anche il canone per l'occupazione del demanio idrico.

È prevista altresì una clausola valutativa in base alla quale ogni due anni la Giunta regionale deve inviare al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della legge, con la precisazione puntuale dei contenuti della relazione.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 17 febbraio 2020, ha esaminato il progetto di legge ed espresso parere favorevole.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 10 giugno 2020, ha esaminato il progetto di legge ed espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento.

Nel corso dell'esame della Seconda Commissione consiliare, svolto in sede redigente ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, iniziato nella seduta del 16 aprile 2020 e conclusosi in quella dell'11 giugno 2020, la Seconda Commissione, con l'ausilio della struttura di Giunta competente e dell'assistenza giuridica garantita dagli esperti del Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale, e dopo aver istituito un apposito gruppo di lavoro ed aver organizzato delle audizioni con alcuni esperti e portatori di interesse, è intervenuta apportando alcune modifiche.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta dell'11 giugno 2020, sulla proposta di legge così come modificata nel corso dell'esame, ha espresso a maggioranza (favorevoli: il presidente Calzavara - con delega del consigliere Rizzotto - e Michieletto del gruppo consiliare Zaia Presidente, Gidoni e Montagnoli del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord e Barison del gruppo consiliare Veneti Uniti, Conte del gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l'Autonomia e Formaggio del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - MCR; astenuti: Zanoni e Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto che esaminiamo oggi e che è stato votato in Commissione Ambiente, il 486, è un progetto che dalla Giunta è arrivato in Consiglio a fine dello scorso anno, e poi è stato assegnato alla Commissione Ambiente. È un progetto che prevede che, alla scadenza delle concessioni, questi impianti di derivazione elettrica diventino di proprietà pubblica e destinino parte delle concessioni al pubblico.

Sono proventi che i concessionari dovranno destinare al servizio pubblico, abbiamo nella nostra Regione 32 grossi impianti che sono collocati quasi tutti nel Bellunese e quindi serviva un progetto di legge, a nostro avviso, organico; in realtà è un progetto di legge che, per alcune parti è incompleto, è carente in particolare per quanto riguarda la parte ambientale.

Ci sono anche delle problematiche per quanto riguarda questi impianti, ecco perché era interessante prevedere delle condizioni e parlare anche di questioni importanti, quali il minimo deflusso vitale, il deflusso ecologico, l'ittiofauna. In questa legislatura più volte le associazioni dei pescatori, in particolare dal Bellunese, hanno richiesto l'intervento dell'autorità pubblica perché alcune manutenzioni che sono state effettuate a questi impianti, hanno portato alla liberazione di fanghi in maniera molto importante, con delle morie e delle stragi di ittiofauna anche appena ripopolata, andando a creare anche un danno economico ed ambientale. E su questo ci sono stati anche degli atti ispettivi da parte nostra.

È un progetto di legge che prevede sei articoli in totale e, per fare un paragone con una Regione vicina, la Regione Lombardia l'8 aprile del 2020, con la legge n. 5, ha approvato una norma che ha praticamente lo stesso oggetto di questa e va a normare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. È una legge che, a differenza della nostra, che ha solo sei articoli, ne ha ben 25: viene affrontata la questione dei controlli, la vigilanza, anche in maniera approfondita la questione ambientale, la questione della tutela della biodiversità, in pratica la vicina Regione Lombardia ha approvato una legge completa.

Naturalmente “Il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi” perché questa legge è stata impugnata il 5 giugno scorso, quindi due settimane fa, dal Consiglio dei Ministri per alcuni contenuti di illegittimità. Nel contempo è arrivato in Consiglio un altro progetto di legge, sempre della Giunta regionale. È stato presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 aprile 2020 ed è il progetto di legge 505. Questo progetto di legge di fatto riporta come oggetto lo stesso di quella che andiamo ad approvare oggi.

In questo secondo progetto di legge vengono previste le procedure delle concessioni, gli obblighi, e così' via. Qui si potevano migliorare le norme ambientali che effettivamente sono abbastanza scarse, niente a che vedere con il precedente citato testo della legge della Lombardia e quindi in Commissione, come minoranza, abbiamo chiesto di unificare i due testi, cosa che ci è stato detto

non era possibile perché si voleva portare in Aula al più presto la prima parte, quella relativa alle concessioni e alle modalità di distribuzione dei proventi da parte di questi concessionari.

In Commissione abbiamo fatto delle proposte con degli emendamenti; abbiamo chiesto che venisse assegnata una percentuale di energia elettrica pari al 100% alla Provincia di Belluno: richiesta che è stata accolta solo in parte, con una formulazione con delle sfumature diverse e senza citare espressamente, come noi avevamo chiesto, la provincia interessata.

Per quanto riguarda la questione della destinazione dei benefici dell'energia elettrica avevamo chiesto di inserire anche la loro condizionalità anche al miglioramento ambientale.

Avevamo poi chiesto di prevedere dei sistemi di telecontrollo relativamente alle misure che vengono effettuate in questi impianti in modo da avere, anche da remoto, un controllo continuo di quello che succede sia per quanto riguarda la questione deflusso, sia per quanto riguarda la questione energia elettrica prodotta.

Avevamo chiesto di inserire una norma specifica relativa al miglioramento e alla questione deflusso ecologico sempre in linea con gli obiettivi della sostenibilità dell'Agenda 2030.

Queste ultime proposte non sono state accolte perché ci è stato detto che dovrebbero essere valutate nel contesto dell'altro progetto di legge, il 505, che evidentemente - non ce lo possiamo nascondere - considerato che siamo al 23 di giugno e che la legislatura finirà tra poco, molto probabilmente non vedrà mai la luce nella Decima Legislatura.

Il nostro voto sarà di astensione per i motivi che vi ho appena elencato.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, è il seguente:

“12. Concessioni idroelettriche.

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
- b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
- c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
- d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
- e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
 - 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
 - 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
- f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;
- g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

- h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;
- i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
- l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
- m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
- 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
 - 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;
 - 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
- o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono

disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. [abrogato].

3. [abrogato].

4. [abrogato].

5. [abrogato].

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. [abrogato].

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

11. [abrogato].

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.”.

- Il testo dell'art. 6 del Regio decreto n. 1775/1933, è il seguente:

“6.

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
- d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
- e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
- f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
- g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 26 del Regio decreto n. 1775/1933, è il seguente:

“26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.”.

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'art. 1.

4. Struttura di riferimento

Difesa del suolo